Dott. Balsotti Francesco
Dott. Tecnico della prevenzione – Geometra

PROFESSIONISTISICUREZZA Soc. Coop
Studio di Consulenza e Formazione

INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP

PREGHIAMO DI CONSULTARE PERIODICAMENTE LA PAGINA DEL SITO RISERVATA ALLE INFORMATIVE INERENTI IL **COVID-19** CLICCANDO QUI!
E DI SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI TRAMITE FACEBOOK METTENDO "MI PIACE" ALLE NOSTRA PAGINA professionistisicurezza

ULTIMI INSERIMENTI CLICCA SUL TESTO PER APRIRE IL LINK:

- **DL 04/02/2022 n.5 ed aggiornamento misure Covid-19**
- **D.P.C.M. 21/01/2022 dove sarà necessario esibire il Green Pass**
- **Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 Dicembre 2021**
- **DL 07/01/22 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore**

Per maggiori dettagli ed informazioni rimandiamo a visitare i siti istituzionali.
www.governo.it - www.poliziadistato.it - www.protezionecivile.gov.it - www.inail.it

SOMMARIO

1. **Le novità del decreto 81: l'individuazione del preposto o dei preposti**
2. **Inl: da quando si applicano le novità in materia di formazione?**
3. **MUD 2022: il modello e le istruzioni**
4. **BANDI E FINANZIAMENTI**
5. **CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA**

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI PIATTAFORME AEREE CON E SENZA STABILIZZATORI	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**IL 01 MARZO**	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**DAL 09 MARZO**	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI E RESPONSABILI DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI E COMPLESSE	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**DAL 15 MARZO**	SOVIGLIANA - VINCI
AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**IL 19 MARZO**	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO E AGGIORNAMENTO	LAVORATORI	**DAL 16 MARZO**	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO DI AZIENDE A MEDIO, BASSO E ALTO RISCHIO	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**DAL 29 MARZO**	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI E PREPOSTI ALLA PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**DAL 04 APRILE**	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI GRU SU AUTOCARRO	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**DAL 06 APRILE**	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER OPERATORI E PREPOSTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DEL PONTEGGIO	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**DAL 12 APRILE**	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI TRABATTELLI	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**DAL 14 APRILE**	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER UTILIZZO DI DPI III CAT. PER LAVORI IN QUOTA	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**IL 14 APRILE**	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO E AGGIORNAMENTO	LAVORATORI	**DAL 20 APRILE**	CASTELFRANCO DI SOTTO

6. **FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI**
7. **OFFERTA DEL MESE DAL SITO www.sicurezzasubito.it**

Via Usciana n° 132,134,138 – Castelfranco di Sotto (PI)
Tel 0571/1962649 – Fax 0571/1962651
e-mail: info@professionistisicurezza.com

1. LE NOVITÀ DEL DECRETO 81: L'INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO O DEI PREPOSTI

Individuazione (nomina, incarico, comunicazione dei compiti ecc.) del preposto o dei preposti
Le novità sul ruolo del preposto introdotte dal DL 146/2021 come convertito con Legge 215/2021

1. Premessa
2. La definizione di preposto
3. L'obbligo del datore di lavoro, e dei dirigenti, di individuare il preposto o i preposti

Premessa
'*Il D.Lgs. n. 81/2008 all'articolo 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) al comma 2, tra l'altro, definisce il contenuto dell'obbligo indelegabile del datore di lavoro di valutare tutti i rischi durante l'attività lavorativa, imponendo che "2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione … deve … contenere: … b)* ***l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati****, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); … d)* ***l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri***'.

Quindi fin dal DVR il datore di lavoro deve disegnare il sistema di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro "*individuando i ruoli che vi devono provvedere*", da assegnare in via esclusiva a soggetti competenti e dotati di adeguati poteri di intervento. Anticipando tutto quello che segue, serve la procedura Preposti: compiti e responsabilità, col facsimile di nomina, incarico, individuazione, comunicazione dei compiti ecc.

Sono previste sanzioni penali contravvenzionali per il datore di lavoro che viola gli anzidetti obblighi:

- Art. 28, co. 2, lett. b), ... o d): ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro se adotta il documento di cui all'Art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi [Art. 55, co. 3 D. Lgs. n. 81/2008].

La definizione di preposto
Il D.Lgs. n. 81/2008 all'art. 2 comma 1 (Definizioni) indica la definizione, dal punto di vista del diritto penale del lavoro, di preposto: "… *e) ≪preposto≫: persona che,* ***in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli****, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*".

In *via preliminare* è necessaria una lettura attenta e rigorosa del dato normativo per poter individuare in modo chiaro in che modo il legislatore caratterizzi la figura del preposto come portatore di una posizione di garanzia prevenzionistica originaria, autonoma, indipendente da delega, e fondamentale, in quanto incarnante la funzione essenziale del controllo e della vigilanza.

Il preposto lo enuclea la legge a partire dalla effettiva organizzazione del lavoro aziendale, e dalla posizione gerarchica sovraordinata che alcuni "superiori" hanno in azienda, eventualmente, nei confronti di altri soggetti aziendali "sottoposti". In altre parole, una volta che il datore di lavoro ha deciso di organizzare la sua attività con alcune funzioni aziendali sovraordinate ad altre, automaticamente si è generata, eventualmente, la figura del preposto (o del dirigente) come colui che nella normale attività lavorativa esercita una supremazia su altri a lui sottoposti.

La Cassazione Penale, Sezione IV, con la Sentenza 14 gennaio 2010 n. 1502 ha chiarito in modo esemplare la individuazione normativa della figura del preposto fatta dal legislatore, **dopo** che il datore di lavoro ha organizzato la sua attività aziendale ed, eventualmente, prima, a prescindere, da deleghe e incarichi specifici in materia di sicurezza (che vengono considerati attentamente, se non sono fasulli, mentre sono prioritari, ovviamente, per il **datore di lavoro che voglia dimostrare di aver organizzato adeguatamente e capillarmente la gestione della salute e sicurezza nei suoi luoghi di lavoro**): "il preposto è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell'ambito dell'impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. **Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l'inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo**. È pertanto del tutto improprio il richiamo alla assenza di delega da parte del datore di lavoro con il quale la difesa del preposto cerca di allontanare la responsabilità."

In tal senso «*i poteri ed i doveri dei preposti si collocano ad un livello radicalmente diverso da quello dei poteri dei soggetti in posizione apicale nell'azienda e sono, in un certo senso, subordinati e limitati dal settore e dal luogo in cui esercitano le loro attività*» (Cassazione Penale, sez. IV, 12.12.2007, n. 3483).
A dimostrazione dell'automatismo legale col quale avviene l'identificazione, ad esempio, caporeparto=preposto (sempre) basti la seguente sentenza: "il **capo-reparto è, quale preposto**, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, devono segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti [Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2008, n. 10812].

L'obbligo del datore di lavoro, e dei dirigenti, di individuare il preposto o i preposti
Il D.Lgs. n. 81/2008 art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti) **è stato modificato in modo significativo con l'introduzione del nuovo obbligo, penalmente sanzionato a titolo contravvenzionale, a carico del Datore di lavoro e/o del dirigente** (nell'ambito delle sue competenze e attribuzioni) **previsto dalla nuova lettera b-bis**, introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", **vigente dal 21 dicembre 2021**.

In particolare, dal 21.12.2021, l'articolo 18 comma 1 dispone che "**il datore di lavoro ... e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono**: … **b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività**".

Si tratta di un obbligo nuovo e penalmente sanzionato, la cui violazione è punita nei seguenti termini:
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- Art. 18, co. 1, lett. ... b-bis), …: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)] modificato dalla Legge n. 215/2021, conversione del Decreto-Legge n. 146/2021.

Il successivo articolo 26 è anch'esso stato modificato con senso identico laddove dispone, al comma 8 bis, che "**nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto**". I datori di lavoro che non comunicano ai committenti il nominativo del preposto sono **sanzionati penalmente a titolo contravvenzionale**: "arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro" [Art. 55, co. 5, lett. d)]

Ora è fin troppo chiaro il riferimento ad una indicazione scritta del nominativo del preposto.
Il riferimento ai contratti e agli accordi collettivi di lavoro in relazione al compenso per l'attività di preposto chiama in causa anche la congruenza tra incarico contrattuale, che deve includere le mansioni di vigilanza, e il compito di preposto che non può essere affidato, dal punto di vista giuslavoristico, a chi non ha una categoria contrattuale compatibile, in difetto potrà richiedere avanti il giudice del lavoro le differenze dovute in rapporto al corretto inquadramento contrattuale, e dal punto di vista penalistico potrebbe essere discutibile l'idoneità a svolgere il compito di preposto.

L'azienda individua il preposto con un suo atto interno che può chiamare come vuole, nomina (come hanno fatto in passato moltissime aziende), atto di individuazione, incarico, comunicazione del ruolo di preposto ecc. Il lavoratore deve firmarlo per presa visione, o per accettazione.

Qui potete scaricare un fac-simile di nomina
https://www.professionistisicurezza.com/file/nominapreposto.doc

2. INL: DA QUANDO SI APPLICANO LE NOVITÀ IN MATERIA DI FORMAZIONE?

Le indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro sull'applicazione delle novità in materia di formazione sulla sicurezza. A parte gli obblighi di addestramento esiste un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.

il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, modificato dalla legge di conversione n. 215/2021, ha portato a sensibili cambiamenti nell'articolato del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (TUSL) anche in materia di **formazione alla sicurezza**. Ad esempio introducendo l'obbligo formativo per il datore di lavoro, modificando la formazione del preposto e prevedendo un **futuro Accordo Stato-Regioni** per accorpare, rivisitare e modificare gli attuali Accordi in materia.

Il problema è che dopo questi interventi legislativi erano rimasti molti dubbi su quando diventasse obbligatorio mettere in atto queste novità. In attesa del nuovo Accordo unico sarebbe stato possibile continuare ad applicare le indicazioni degli Accordi già in vigore?

A fornire alcune risposte è la nuova Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha per oggetto: "**art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**". Circolare che fornisce le prime indicazioni, "condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 1410 del 16 febbraio 2022, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti".

Le indicazioni per gli obblighi formativi del datore di lavoro
La circolare ricorda che una prima novità contenuta nel nuovo comma 7 dell'art. 37 riguarda l'individuazione, quale **nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi**, del **datore di lavoro** "il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una '*adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico*' secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano".
E alla Conferenza è demandato il compito di "adottare, entro il **30 giugno 2022**, '*un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:*

a. *l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;*
b. *l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa*'.

Riguardo al datore di lavoro si indica che l'accordo demandato alla Conferenza costituisce "elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo a suo carico". Sarà l'accordo "a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto **la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo**".

Le indicazioni per gli obblighi formativi di dirigenti e preposti
Per quanto concerne poi gli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti si ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell'art. 37 "già prevedeva **obblighi formativi a loro carico**, stabilendo che "i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro".

Tuttavia il legislatore oggi richiede, "nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una '*un'adeguata e specifica formazione e un* ***aggiornamento periodico*** *in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo*', rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza".
Senza dimenticare poi che, con riferimento, in questo caso, alla sola figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che '*per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi*'.

A questo proposito la circolare INL formula alcune osservazioni:

- "la sostituzione del comma 7 dell'art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione 'adeguata e specifica' secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, **non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico**";
- "in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti **dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011** adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021";
- con riferimento alla figura del preposto "i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell'art. 37". Pertanto anche tali requisiti "andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell'accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un **periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole**".

Ne consegue – continua la circolare - che "i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del d.Lgs. n. 758/1994".

Le indicazioni per gli obblighi di addestramento

Un'altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda invece gli **obblighi di addestramento**.

Il comma 5 dell'art. 37 prevede che l'**addestramento** debba avvenire '*da persona esperta e sul luogo di lavoro*' e "il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che '*l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato*'.

Trattasi dunque in questo caso di "contenuti obbligatori della attività di addestramento che **trovano immediata applicazione**, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un '*apposito registro informatizzato*' che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021".

Ne consegue – conclude la circolare INL - che la violazione degli obblighi di addestramento "**si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della '*prova pratica*' e/o della '*esercitazione applicata*'** richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione".

Qui potete scaricare un fac-simile di nomina
https://www.professionistisicurezza.com/Formazione-ed-addestramento-interno-periodico.htm

3. MUD 2022: IL MODELLO E LE ISTRUZIONI

Pubblicato il nuovo DPCM recante il modello e le istruzioni con la scadenza che slitta al 21 maggio 2022: le principali novità.

E' in Gazzetta il DPCM del 17 dicembre 2021 **"Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022"** con le istruzioni per la compilazione e la modulistica per il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), che sarà utilizzato **per le dichiarazioni da presentare nel 2022 con riferimento all'anno precedente (2021).**
Il MUD resta articolato nelle consuete 6 Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:
1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, dunque, **slitta al 21 maggio 2022**, come previsto dall'art. 6 co. 2-bis della Legge di riferimento (L. 70/04) il quale prevede che, qualora si renda necessario apportare nell'anno successivo a quello di riferimento modifiche ed integrazioni al MUD, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con DPCM, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

La compilazione del MUD è obbligatoria per i soggetti che sono così individuati:

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

Chi è interessato ad usufruire del nostro servizio di compilazione e trasmissione della suddetta dichiarazione dovrà fornire la seguente documentazione necessaria:

☐ Se l'azienda ha presentato MUD per l'anno 2020:

- Registro di carico e scarico rifiuti;
- Formulari (con peso accertato a destino);
- Dichiarazione (Mud) 2019 (non necessario se l'azienda ha presentato il MUD con ns. studio);
- Copia iscrizione camera di commercio (solo se è stata effettuata qualche modifica);
- Totale addetti nell'anno 2020*.

☐ Se l'azienda non ha presentato MUD per l'anno 2020:

- Ragione sociale completa con codice fiscale, partita IVA;
- N° di telefono;
- Nome e cognome del Legale Rappresentante;
- Attività economica (codice ISTAT);
- Totale addetti nell'anno 2020*;
- Copia Iscrizione Camera di Commercio;
- Registro di carico e scarico rifiuti;
- Formulari (con peso accertato a destino).

Via Usciana n° 132,134,138 – Castelfranco di Sotto (PI)
Tel 0571/1962649 – Fax 0571/1962651
e-mail: info@professionistisicurezza.com

4. BANDI E FINANZIAMENTI

IMPRESA DIGITALE E SOSTENIBILE

Fino a 300.000€ finanziati a tasso zero e il 25% a fondo perduto per le aziende che hanno esportato almeno il 10% nell'anno precedente. **RISORSE IN ESAURIMENTO**

Cosa finanzia: digital marketing, software, macchinari Industria 4.0, efficientemente energetico, impianti fotovoltaici, veicoli elettrici/a metano

CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

Confermato il 40% per gli investimenti in Beni materiali Industria 4.0 completati entro il 2022.

Credito di imposta al 20% per gli investimenti in Beni immateriali Industria 4.0. - SOLO PER IL 2022 - DAL 2023 FORTE RIDUZIONE

BENI STRUMENTALI ORDINARI

Solo per il 2022 sarà possibile usufruire di un Credito di imposta del 6%per tutti i beni strumentali tradizionali (ex-superammortamento) - SOLO PER IL 2022 - TOLTO DAL 2023

NUOVA SABATINI

Per l'acquisto in leasing di beni strumentali, rifinanziata per 900mln€ fino al 2027. Unica quota per i finanziamenti fino a 200 mila Euro. - FONDI LIMITATI

BONUS ALBERGHI

Credito di imposta all'80% e contributo a fondo perduto fino a 100.000€ per le imprese turistiche per efficientemente energetico e digitalizzazione

Apertura sportello prevista per il 21 Febbraio 2022

FONDO PERDUTO

C'è tempo fino al prossimo 25 febbraio per presentare domanda a valere sul bando che da la possibilità alle imprese di ottenere un contributo a fondo perduto per a favore delle imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani, nei comuni termali e nei comuni che sono state soggette a Zona Rossa causa emergenza covid

.

5. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI PIATTAFORME AEREE CON E SENZA STABILIZZATORI	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**IL 01 MARZO**	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**DAL 09 MARZO**	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI E RESPONSABILI DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI E COMPLESSE	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**DAL 15 MARZO**	SOVIGLIANA - VINCI
AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**IL 19 MARZO**	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO E AGGIORNAMENTO	LAVORATORI	**DAL 16 MARZO**	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO DI AZIENDE A MEDIO, BASSO E ALTO RISCHIO	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**DAL 29 MARZO**	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI E PREPOSTI ALLA PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**DAL 04 APRILE**	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI GRU SU AUTOCARRO	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**DAL 06 APRILE**	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER OPERATORI E PREPOSTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DEL PONTEGGIO	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**DAL 12 APRILE**	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI TRABATTELLI	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**DAL 14 APRILE**	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER UTILIZZO DI DPI III CAT. PER LAVORI IN QUOTA	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	**IL 14 APRILE**	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO E AGGIORNAMENTO	LAVORATORI	**DAL 20 APRILE**	CASTELFRANCO DI SOTTO

Organizzati in collaborazione con

Teknoform S.r.l.
Agenzia formativa
Certificata ISO 9001:2015

Corsi in evidenza:

- **FORMAZIONE FINANZIATA**: per le aziende iscritte a **Fondi interprofessionali** sarà possibile presentare bandi o richiedere Voucher per finanziare la formazione obbligatoria e non obbligatoria del proprio personale.

Per informazioni o ricevere le circolari con prezzi ed orari relative ai corsi di formazione Vi preghiamo di contattarci ai recapiti sotto indicati:
Tel 0571/1962649 Fax 0571/1962652 – teknoform@teknoform.it

FORMAZIONE GRATUITA
RISERVATA A COLORO CHE SONO ADERENTI AL FONDO INTERPROFESSIONALE FONARCOM INSERITI NEL SDI DI TEKNOFORM S.r.l.

Con la presente comunichiamo le date di svolgimento e gli orari dei corsi di formazione finanziati dal Fondo Fonarcom tramite la nostra Agenzia - Avviso SDI A0521-0046

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER I LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO
(6 ore in videolezione)

Scegliere una delle seguenti date

11 APRILE 2022 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
05 MAGGIO 2022 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
12 LUGLIO 2022 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
12 OTTOBRE 2022 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER I LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO
(4 ore in videolezione)

Scegliere una delle seguenti date

24 MARZO 2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
18 MAGGIO 2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
21 LUGLIO 2022 dalle ore 09.00 alle ore 13.00
28 SETTEMBRE 2022 dalle ore 09.00 alle ore 13.00

FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER I LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO RISCHIO
(4 ore in videolezione)

Scegliere una delle seguenti date

26 APRILE 2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
21 SETTEMBRE 2022 dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Dott. Balsotti Francesco
Dott. Tecnico della prevenzione – Geometra

PROFESSIONISTISICUREZZA Soc. Coop
Studio di Consulenza e Formazione

FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER I LAVORATORI CON MANSIONI AD ALTO RISCHIO

(12 ore in videolezione se permane lo stato di emergenza Covid
altrimenti in **Via Usciana 132 Castelfranco di Sotto)**

Scegliere uno dei seguenti gruppi di date

1° gruppo

06 GIUGNO 2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
08 GIUGNO 2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
27 GIUGNO 2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

2° gruppo

05 OTTOBRE 2022 dalle ore 09.00 alle ore 13.00
19 OTTOBRE 2022 dalle ore 09.00 alle ore 13.00
26 OTTOBRE 2022 dalle ore 09.00 alle ore 13.00

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C

(4 ore in Via Usciana 132 Castelfranco di Sotto)

13 APRILE 2022 dalle ore 09.00 alle ore 13.00

FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO DI AZIENDE A MEDIO RISCHIO INCENDIO

(8 ore in Via Usciana 132 Castelfranco di Sotto)

11 MAGGIO 2022 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

I corsi saranno attivati con un minimo 6 partecipanti per singola sessione.

Via Usciana n° 132,134,138 – Castelfranco di Sotto (PI)
Tel 0571/1962649 – Fax 0571/1962651
e-mail: info@professionistisicurezza.com

6. FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI

FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale creato da CIFA e CONFSAL. FonARCom finanzia soluzioni di Formazione Continua dei lavoratori delle aziende italiane *su misura.*

I Vantaggi per l'azienda iscritta al conto

- ✓ Possibilità di recuperare risorse finanziarie
- ✓ Possibilità di realizzare percorsi formativi obbligatori per i dipendenti

I Vantaggi per il consulente del Lavoro

- ✓ Offerta di un servizio ulteriore di alto livello (ed a costo zero) per i propri clienti
- ✓ Operare efficacemente sui bisogni formativi dei propri clienti e dello studio
- ✓ Ingresso in un'efficace rete di servizi e formazione per le imprese

Iscrizione GRATUITA e modalità

- ✓ Iscrizione gratuita a **FonARCom** indicando sul modello UNIEMENS il codice FARC realizzata dallo studio di consulenza
- ✓ Adesione Aziendale con il mandato alla rete di imprese per utilizzare i servizi e la formazione gratuita

Qualora la Vs azienda fosse interessata ad iscriversi o desideri maggiori informazioni potrà contattarci. Restiamo a disposizione.

7. OFFERTA DEL MESE

Visita il sito www.sicurezzasubito.it e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE

CARTELLO ANTINCENDIO - CARTELLO CON SCRITTA E SIMBOLO ESTINTORE 30X20 , 10 PEZZI

ACQUISTO ORDINE MINIMO 10 PEZZI.
IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO.
Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Estintore. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986 Realizzati in alluminio preverniciato stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti .Dimensioni cm.30 x 20 spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

~~€ 45,30~~
- 40 %

da **€ 27,10**
SP e iva 22% esc

ARMADIETTO DI PRIMO SOCCORSO PENSILE COMPRESO DI CONTENUTO ALL. 2 - DM 388/2003

Armadietto pensile MIDIMETAL in metallo verniciato con polvere epossidica. Speciali ripiani interni per una migliore sistemazione dei prodotti. Serratura con chiave. Dimensioni cm 40 X 30 X 14.

~~€ 75,81~~
- 40 %

da **€ 45,45**
SP e iva 22% esc

Le notizie riportate nella presente informativa possono essere reperite all'interno di giornali online tra i quali PuntoSicuro, Alimenti e bevande, Quotidiano Sicurezza e news di Associazione Ambiente e Lavoro.